

Capitaneria di Porto
sede di Direzione Marittima Venezia
GARA AVCP n. 8512877
C.I.G. 9354164454
ID SINTEL 158829394

Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 60 e ss.mm.ii., per l'affidamento della concessione del servizio di rimorchio nei Porti e nelle rade di Venezia e Chioggia, per la durata complessiva di 15 anni.

Quesito n. 1

Premesso che la richiesta di "albero abbattibile" non risulta definito requisito essenziale, chiediamo come deve essere interpretato l'art. 28 lett. h del disciplinare di gara che dispone, in merito alla documentazione a comprova dei requisiti speciali, la presentazione di copia del certificato di classe da cui si evinca anche la presenza di albero abbattibile.

Risposta:

Si conferma che la presenza dell'albero abbattibile non costituisce requisito speciale né minimo per la partecipazione alla gara; la sua indicazione all'articolo 28 lett.h del disciplinare di gara va intesa come "presenza eventuale dell'albero abbattibile".

Quesito n. 2

Pur non essendo previste nelle griglie di valutazione esclusioni, per quanto riguarda i requisiti essenziali ai fini del calcolo del punteggio, nell'allegato A-Scheda rimorchiatore e, più specificatamente, nelle note per la compilazione, compare la dicitura "indicare con una X nella colonna 'Requisito' le caratteristiche che sono vincolate da un requisito essenziale di partecipazione (e che, pertanto, non saranno considerate ai fini del calcolo dei punteggi tecnici). Chiediamo pertanto se verranno assegnati punteggi ai requisiti essenziali come da griglie o non saranno attribuiti secondo quanto riportato nella scheda tecnica.

Risposta:

L'apposizione della X nella colonna "requisito" fornisce l'indicazione del rispetto del requisito minimo per la partecipazione alla gara, da parte del rimorchiatore cui la scheda è riferita. Tutti i rimorchiatori saranno oggetto di valutazione tecnica, mediante le rispettive griglie. Non saranno valutati i rimorchiatori che non rispondono ai requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico.

Quesito n. 3

Le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (50% per il possesso di certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO9000 e 20% per il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001), applicabili sia alla garanzia provvisoria che a quella definitiva (come previsto dall'art. 103 comma 1 del citato D.Lgs.), sono cumulabili. Chiediamo se le due riduzioni sono applicabili cumulativamente (50% + 20% = 70% su base imponibile) o a cascata (50% + 20%x50% = 60% su base imponibile).

Risposta:

Lo stesso D.Lgs. 50/2016 all'art. 93, comma 7 ultimo capoverso prevede che:"In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente."

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE
D'AFFIDAMENTO

C.F. (CP) Claudio MAUROVICH

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)